

NORME A TUTELA della MATERNITA'

Legge 1204/71 - 903/77 - 53/2000

- CCNL comparto REGIONI e AA.LL. successivo a quello del 1.4.99 -

GESTAZIONE

La gestante per gravi problemi di gestazione può essere interdetta dal lavoro su richiesta dall'Ispettorato del Lavoro per più periodi fino al 7° mese di gravidanza con l'intera retribuzione

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

assenze per:	periodo	mesi	retribuzione	note
M A L A T T I A	G E S T A Z I O N E	1°	100%	
		2°	100%	
		3°	100%	
		4°	100%	
		5°	100%	
		6°	100%	
		7°	100%	
A S T E N S I O N E O B B L I G A T O R I A	P R E P A R T O	1°	100%	P A R T O
		2°	100%	
	P O S T P A R T U M	3°	100%	
		4°	100%	
		5°	100%	

E' prevista l'astensione obbligatoria dal lavoro nei **2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo**, per un periodo massimo di 5 MESI, tale periodo può essere anticipato se il lavoro svolto è ritenuto gravoso o pregiudizievole e può essere posticipato su richiesta della lavoratrice allegando il certificato medico dello specialista della ASL e con il parere favorevole del medico competente (L. 626/94) purché ciò non arrechi danno alla gestante ed al bambino.

Se il parto avviene in data anticipata a quella presunta, il periodo PRE-PARTO non goduto sarà aggiunto al periodo POST-PARTUM.

La retribuzione per tale periodo spetta al 100% come previsto dal CCNL successivo a quello del 1-4-1999.

RIDUZIONE ORARIO di LAVORO PER ALLATTAMENTO

Entro il primo anno del bambino spetta una riduzione dell'orario di lavoro di 2 ore giornaliere su richiesta per allattamento se il lavoro è di 6 ore giornaliere, 1 ora se invece è inferiore.

Nel caso di parto plurimo la riduzione spetta raddoppiata e le ore aggiuntive possono essere usufruite anche dal PADRE. Tale riduzione oraria giornaliera è considerata effettivo lavoro, quindi viene retribuita al 100%.

ASTENSIONE FACOLTATIVA

La nuova normativa prevede il diritto, per entrambi i genitori, di astenersi dal lavoro anche contemporaneamente.

Tale norma si applica anche nel caso che uno solo dei genitori è lavoratore dipendente.

Nei primi 8 ANNI di età del bambino (anche se adottivo o in affidamento) i genitori hanno diritto ad una ASTENSIONE FACOLTATIVA fino ad un massimo di 10 mesi complessivi fra i due. Con un limite individuale di 6 MESI, ma se il padre si astiene dal lavoro per un periodo non inferiore di 3 MESI, il limite per esso viene elevato a 7 MESI e ciò comporterà anche un aumento del limite totale tra i due genitori, cioè 11 mesi invece di 10.

La suddetta astensione ed il trattamento economico nei primi 3 anni del bambino è previsto fino ad un massimo totale tra i due genitori di 6 MESI, il primo mese RETRIBUITO al 100% come previsto dal CCNL successivo a quello del 1-4-99 e gli altri cinque al 30%.

assenze	periodo	mesi	retribuzione	note
A S T E N S I O N E F A C O L T A T I V A	P R I M I A N N I D E L B A M B I N O	1°	100%	
		2°	30%	
		3°	30%	
		4°	30%	
		5°	30%	
		6°	30%	
		7°	0%	

Dopo i 3 e fino agli 8 anni del bambino per i restanti mesi di Astensione Facoltativa si può avere una retribuzione pari al 30% purché il reddito individuale dei genitori sia inferiore di 2,5 volte l'importo del trattamento minimo della pensione INPS.

Nel caso di bambini in adozione si può fruire dell'astensione facoltativa dopo i 3 ANNI dall'ingresso in famiglia dello stesso e fino all'età di 15 ANNI.

ASSENZE PER MALATTIE DEL BAMBINO

assenze	periodo	mesi	retribuzione	note
A S T E N S I O N E F A C O L T A T I V A	D A L 4° A L 8° A N N O D E L B A M B I N O	7°	30%	La retribuzione spetta solo con certi requisiti di reddito
		8°	30%	
		9°	30%	
		10°	30%	
		11°	0%	

Per i dipendenti degli Enti Locali le assenze a tale titolo sono retribuite dopo il 1° e fino al 3° anno di età del bambino nella misura di 30 gg. l'anno alternativamente per entrambi i genitori.